COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 19 del 13/10/2021

Repertorio Generale n. **1177 del 13/10/2021**

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - D.P.O..

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 19 del 13/10/2021

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - D.P.O..

IL SINDACO

Premesso che:

- il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", c.d. GDPR "*General Data Protection Regulation*" è divenuto applicabile a decorrere dal 25 Maggio 2018;
- il predetto Regolamento ha introdotto significative innovazioni e presuppone interventi multipli, a livello gestionale, tecnico ed organizzativo, per garantire l'adeguamento alla rinnovata disciplina;
- tra le novità introdotte dal "GDPR", si richiamano:
  - ✓ l'adozione di politiche che tengano in considerazione il rischio costante che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio chiave è il cosiddetto «*Privacy by design*», ossia la garanzia della protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche;
  - ✓ l'introduzione della figura del «*Responsabile della protezione dei dati*» *D.P.O* (artt. 37-38-39) - incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali e costituisce la figura di riferimento nel processo di attuazione della nuova normativa;
  - ✓ l'introduzione del concetto di responsabilizzazione (c.d. *Accountability*) del Titolare del trattamento;
  - ✓ l'introduzione di una rinnovata definizione di dato personale, i nuovi compiti del Titolare e del Personale Autorizzato al trattamento dei dati, il diverso approccio alla valutazione dei rischi e la relativa Valutazione di impatto.

Considerato che, tra i principali obblighi introdotti dal "GDPR" (Regolamento UE 679/2016), pena l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie, si segnalano:

- la nomina del DPO;

- l’adozione del registro dei trattamenti;
- l’adozione delle misure di sicurezza basate sulla prevenzione dei rischi sulla *Privacy* e sull’utilizzo dei dati necessari per ogni specifico trattamento (*Privacy by default*).

Presa visione dell’art. 37 del nuovo Regolamento UE 679/2016, il quale stabilisce che:

- il Titolare del trattamento, e se presente il Responsabile del trattamento, designano sistematicamente un Responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'Autorità pubblica o da un Organismo pubblico, eccettuate le Autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni;
- il Responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 (comma 5);
- l’incarico in oggetto può essere attribuito ad un soggetto interno oppure può essere affidato ad un soggetto esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica (art. 37 par.6).

Visti:

- *il Regolamento UE 679/2016, recante “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;*
- *il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;*
- *il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.*

Constatato che i compiti del DPO sono quelli specificatamente attribuiti dall’art. 39 del GDPR, così dettagliati:

a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Inoltre tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare o del Responsabile ed attenersi alle istruzioni impartite, nonché tutte le attività specificate al punto 1 dell’avviso pubblico finalizzato al suddetto incarico.

Rilevato pertanto che la designazione del *Responsabile della protezione dei dati* (c.d. DPO) risulta obbligatoria per tutti gli Enti pubblici e le Pubbliche amministrazioni.

Dato atto che stante l’attuale organizzazione dell’Ente, al fine di individuare una figura

professionalmente adeguata alla quale garantire la totale indipendenza nell'esecuzione dei propri compiti, si è ritenuto individuare la figura del DPO in un soggetto esterno all'Ente, previa consequenziale offerta tecnico-economica;

DETERMINA

1. la designazione della **GA Service**, con sede in Via I° Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) P.Iva 02928430301 nella persona del suo Legale Rappresentante ***Dott. Ambotta Gilberto,*** Codice Fiscale MBTGBR56L18I904H, quale **Responsabile della protezione dei dati** ("Data Protection Officer") del Comune di Taormina, per la durata di anni uno;

2. che la predetta **GA Service** nella persona del suo Legale Rappresentante ***Dott. Ambotta Gilberto***, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, par.1 del RGPD, è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del "GDPR", di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del "GDPR"; cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; istituire, mantenere ed aggiornare il Registro delle attività di trattamento;
- cooperare con l'Autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
- nonché tutte le attività relative al suddetto incarico ed ogni altro compito e funzione necessari al fine di garantire la piena operatività della nuova normativa all'interno dell'Ente ed alla corretta applicazione del Regolamento (UE) 2016/679;

3. di stabilire che i compiti del Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer") attengono all'insieme del trattamento dei dati del Comune di Taormina;

4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Responsabile dei Servizi Informatici, di provvedere a tutti gli atti conseguenziali ivi compreso la copertura finanziaria;

5. di stabilire altresì che il Comune di Taormina si impegna a:

- mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer") le necessarie risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento, in piena autonomia e indipendenza, dei compiti e delle funzioni assegnate;

- non rimuovere o penalizzare il D.P.O in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle proprie funzioni;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale